

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DEL 27 LUGLIO 2017

NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI (subordinate)

(IN SOSTITUZIONE DEI VOUCHER)

La Legge n. 96 del 21 Giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50 del 24 Aprile 2017, ha previsto la nuova disciplina delle prestazioni occasionali (subordinate) in sostituzione dei Voucher.

Chi può utilizzare le nuove Prestazioni Occasionali :

- Persone fisiche, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa ma per attività quali: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e anziani, o, ancora, attività di insegnamento privato;
- Imprese o utilizzatori con alle dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, salvo i settori esclusi (vedi in seguito);
- Imprese agricole, solo nel caso di prestatori pensionati o giovani con meno di 25 anni (iscritti ad un ciclo di studi), disoccupati o percettori di prestazioni integrative, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito;

Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali?

- Imprese o utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori;
- Imprese agricole, nei casi non previsti (vedi sopra);
- Imprese edili e dei settori affini, quelle esercenti attività di escavazione o del settore lapideo e quelle del settore miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Limiti all'utilizzo:

Tali prestazioni possono dare luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi non superiori a:

- a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- c) 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Ai fini del rispetto dei limiti previsti alla lettera b) si evidenzia che devono essere o vanno computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi dei seguenti soggetti :

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
- persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14 Settembre 2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il calcolo della forza aziendale è riferito al periodo (semestre) intercorrente tra l'ottavo ed il terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione. La media della forza aziendale mensile può essere arrotondato per difetto o per eccesso mentre la media semestrale va calcolata sulla base del dato effettivo senza operare alcun arrotondamento.

Tale rapporto può essere nei confronti di qualsiasi soggetto che non abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co con l'utilizzatore.

Compenso :

Le prestazioni occasionali saranno attivabili mediante apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori (persone fisiche e altri utilizzatori) che i prestatori di lavoro.

Le **persone fisiche** acquisiranno un libretto nominativo prefinanziato ("Libretto Famiglia"), con il quale potranno compensare le prestazioni, che avranno un valore orario pari a 10 euro, ai quali andranno aggiunte le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12 euro). Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica comunicherà all'INPS i dati riepilogativi della prestazione svolta.

Gli **altri utilizzatori** dovranno stipulare con il prestatore un contratto di prestazione occasionale e comunicare, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione: dati anagrafici del prestatore, oggetto, luogo di svolgimento, data e ora di inizio e fine. Per tali utilizzatori, il valore orario delle prestazioni è di 9 euro, cui aggiungere le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12,375 euro), ed è prevista una durata minima di 4 ore (per un compenso minimo "netto" pari a 36 euro).

Durata temporale e riposi :

- Limite di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (01/01 - 31/12).
- Riposo giornaliero di 11 ore continuative nell'arco delle 24 ore.
- Pausa di almeno 10 minuti se la prestazione supera le 6 ore.
- Riposo settimanale di due periodi di almeno 24 ore consecutive all'interno di un periodo di 14 giorni.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti fiscalmente, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Erogazione del compenso :L'utilizzatore deve provvedere al pagamento almeno 7 giorni prima della prestazione, attraverso il versamento con il Mod. F24 oppure strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA". Il prestatore verrà retribuito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, dall'Inps attraverso bonifico bancario (è possibile la domiciliazione presso gli uffici delle Poste Italiane al costo di 2,60 € a carico del lavoratore.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti progo cordiali saluti.